

Regione Lombardia

COMUNE DI LOSINE

PROVINCIA DI BRESCIA

Comittente: "FUNNYLAND s.r.l." – Via Casa Bianca, 182/A – 25040 – Esine (BS)

SUAP IN VARIANTE AL PGT SOCIETÀ "FUNNYLAND S.R.L." PER L'AMPLIAMENTO DI UN'AREA A DESTINAZIONE LUDICO-SPORTIVA LOCALITÀ TEZZE, VIA PRADA GRANDE, IN COMUNE DI LOSINE (BS)

AREA IN ESAME

VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE DEL BACINO IDROGRAFICO DELLA VALLE CORNA MARSA IN COMUNE DI LOSINE (BS)

TAVOLA 03: Carta della Pericolosità e del Rischio del PGRA vigente – Scala 1:1.500

Pisogne, gennaio 2025

Dott.ssa Geol. Sonia Botticchio

SONIA BOTTICCHIO

PROF. 170849

ESSE/A

Fabio Fenaroli

FABIO FENAROLI

PROF. 160208

ESSE/A

Fabio Fenaroli

Prima stesura

Versione: rev.00

Via Giuseppe Palini, 5
25055 Pisogne (BS)
cell. 328.059.00.24
geologo.fenaroli@gmail.com

GEOLOGO
FABIO
FENAROLI

CARTA DELLA PERICOLOSITA' DEL PGRA

LEGENDA

- Area a destinazione ludico-sportiva
- Limite area
- Pericolosità RP
 - Scenario frequente P3/H
 - Scenario poco frequente P2/M
 - Scenario raro P1/L
- Pericolosità RSCM
 - Scenario frequente P3/H
 - Scenario poco frequente P2/M
 - Scenario raro P1/L
- Confini comunali

CARTA DEL RISCHIO DEL PGRA

LEGENDA

- Area a destinazione ludico-sportiva
- Limite area
- Classificazione del rischio
 - Rischio moderato R1
 - Rischio medio R2
 - Rischio elevato R3
 - Rischio molto elevato R4
- Confini comunali

NORMATIVA AI SENSI DELLA DGR X/6778 DEL 19 GIUGNO 2017

Ai sensi della normativa della D.G.R. X/6778 del 19 giugno 2017:

Le aree esondabili che sono già individuate nell'Elaborato 2 del PAI mantengono la normativa già vigente, ai sensi dell'articolo 9, commi da 5 a 9 (aree Ee, Eb, Em, Ca, Cp, Cn) e del Titolo IV, per le aree a rischio idrogeologico molto elevato. Nel nostro caso l'area individuata come "RSCM - Scenario poco frequente P2/M" nel PGRA corrisponde all'area individuata nel PAI come "Cp – Conoide attivo parzialmente protetto" per cui si farà correttamente riferimento alle NTA del PAI riferite alle aree Cp.

Art. 9 – Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico

Comma 7:

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ca sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni culturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.

Comma 8:

Nelle aree Cp, oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, sono consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.